



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDEE contro la
Discriminazione

**DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
E NON DISCRIMINAZIONE
DEI MINORI STRANIERI**

**INDICAZIONI NORMATIVE
E PRASSI OPERATIVE**



Save the Children
Italia ONLUS

1. PREMESSA

I temi dell'istruzione e dell'uguaglianza all'interno della comunità scolastica sono strettamente interdipendenti, in quanto il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti i minori senza alcuna discriminazione e, sulla base di detto principio, l'integrazione scolastica realizza l'inserimento sociale del minore all'interno della comunità di accoglienza.

E' necessario, pertanto, richiamare in premessa i principi deducibili dal quadro normativo internazionale e nazionale che sottendono alla realizzazione degli obiettivi di garanzia dell'istruzione e dell'uguaglianza.

Il principio cardine sul quale si fonda la normativa è il **superiore interesse del minore**, sancito dalla **Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia (CRC)** e che si sostanzia nella considerazione primaria che la figura del minore deve ricoprire in ogni decisione delle autorità preposte direttamente o indirettamente alla loro tutela.¹

Tale principio è condiviso dalla **Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. (CDF)**² ed è integrato dalla **Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori**³ che, nel rispetto del **principio di**

1 - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27.5.1991, art. 3 *In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.*

2 - approvata nel 2000 ed entrata in vigore il 1.12.2009 con il Trattato di Lisbona di cui è parte integrante, art. 24, co. 2, *In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.*

3 - adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con Legge 77/2003

partecipazione sancito dalla CRC⁴, promuove i diritti dei minori e concede loro diritti azionabili e ne facilita l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere **informati** e **autorizzati** a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria⁵.

Ne deriva che i diritti relativi all'istruzione e all'uguaglianza sono incentrati nel rispetto dei suddetti principi, quali obiettivi principali per una produzione normativa che, frutto delle scelte politiche e amministrative, considera prioritaria la posizione dei minori nei processi interessati e tutela primariamente il loro interesse.


La trattazione di seguito esposta è finalizzata a fornire alcuni chiarimenti giuridici funzionali al processo d'integrazione dei minori; pertanto ogni aspetto considerato, relativo alla vita d'integrazione del minore, riguarderà necessariamente anche il minore straniero e quindi la normativa inerente il diritto dell'immigrazione.

Tutti i minori presenti in Italia godono, a prescindere dalla loro situazione giuridica di questi diritti fondamentali.

4 - art 12 *Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.*

5 - cap. II lett. A Diritti azionabili da parte di un minore: al minore è riconosciuto il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e viene riconosciuto il diritto di richiedere la designazione di un rappresentante. speciale, nei casi in cui il diritto interno privi i detentori delle responsabilità genitoriali delle facoltà

La normativa in materia di immigrazione stabilisce che ogni decisione che riguarda il minore deve essere adottata nel rispetto del suo superiore interesse⁶



di rappresentare il minore a causa di un conflitto d'interesse, nonché il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione, il diritto di chiedere essi stessi, o tramite, altre persone persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; il diritto di designare un proprio rappresentante e il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

6 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. art. 28, co. 3, *In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.*

2. DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Il diritto all'istruzione costituisce una **garanzia** e una **tutela** per i minori e, infatti, il principio sancito dalla CRC⁷ prevede che i fanciulli abbiano un **fondamentale** e **inalienabile** diritto all'istruzione, del tutto indipendente dal fatto che essi godano o meno dei diritti legati alla cittadinanza.

La CDF chiarisce che ogni individuo e non esclusivamente i cittadini europei, ha diritto all'istruzione⁸, mentre l'art. 2 del **Protocollo addizionale**⁹ della **Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU)**¹⁰ sancisce che *“Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”*.

La nostra **Costituzione**¹¹ all'art. 34 sancisce che **la scuola è aperta a tutti**. I minori stranieri, quindi, **sono soggetti all'obbligo scolastico**; si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

7 - art. 28 Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare: a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti; b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità; rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato; d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli; prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

8 - art. 14 Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria...

9 - Firmato a Parigi il 20.3.1952 ratificato con L. 848/1955

10 - Firmata a Roma il 4.11.1950 ratificata con L. 848/1955

11 - deliberata dall'Assemblea Costituente il 22.12.1947, entrata in vigore il 1.1.1948

Il diritto all'istruzione è indipendente dalla regolarità della posizione di soggiorno.

La disciplina giuridica del diritto all'istruzione è regolata, pertanto, ferme restando le previsioni proprie dell'Ordinamento scolastico, dal **D.Lgs. 286/98** e s.m.i.¹² e dal **D.P.R. 394/99** e s.m.i.¹³

Nel quadro normativo indicato s'inseriscono le circolari ministeriali relative all'inserimento e all'integrazione dei minori stranieri nel nostro sistema scolastico.

L'istruzione degli stranieri e l'educazione interculturale è, quindi, regolamentata dal Testo Unico sull'immigrazione che identifica i minori presenti sul territorio nazionale quali **destinatari del diritto/dovere di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini**¹⁴.

Il **D.Lgs. 76/2005**¹⁵ richiamando l'articolo citato, precisa che la fruizione dell'offerta d'istruzione costituisce per tutti, **comprendendo anche i minori stranieri**, oltre che un **diritto soggettivo**, anche un **dovere sociale**.¹⁶

12 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

13 - regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

14 - art 38, co. 1, d.lgs 286/98 e s.m.i. *"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica."*

15 - attuazione della legge delega 53/2003

16 - art. 1, co. 6, *La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minorio stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.*

Ne deriva che l'iscrizione a scuola è **dovuta** da parte dell'Amministrazione e, contestualmente, deve essere **obbligatoriamente** richiesta da coloro che esercitano la potestà genitoriale sui minori¹⁷. L'inosservanza di tale dovere può essere sanzionata¹⁸.

Il regolamento d'attuazione disciplina l'iscrizione ed il ruolo del collegio dei docenti nella determinazione della classe di riferimento. In particolare, in deroga alla normativa per i minori residenti sul territorio nazionale, precisa che l'iscrizione **non è soggetta a termini temporali** e, può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, a richiesta dell'interessato¹⁹.

Le modalità relative all'iscrizione non prevedono la produzione di documentazione anagrafica e, nel caso di assenza o incompletezza, l'iscrizione avviene **con riserva**, sulla base degli elementi disponibili ovvero di quelli dichiarati da coloro che chiedono l'iscrizione del minore. La riserva non ha conseguenze sulla validità dei titoli conseguiti che vengono validamente rilasciati con i dati identificativi dichiarati, salvo accertamento successivo relativo all'identità, che potrebbe determinare l'inutilizzabilità del titolo conseguito in quanto non corrispondente all'identità o la correzione

17 - Nel modulo d'iscrizione il richiedente, deve autocertificare oltre ai propri dati anagrafici e quelli del minore, anche il rapporto di parentela o tutelare che esiste tra gli stessi.

18 - art. 731 c.p. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori - art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

19 - D.P.R. 394/99 e s.m.i. art. 45, co. 1 e 2, I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole d'ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo è rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

materiale dei dati anagrafici²⁰.

Ai fini dell'iscrizione del minore, la scuola non è tenuta a verificare la regolare presenza sul territorio del minore o di coloro che procedono all'iscrizione ed infatti **l'esibizione del permesso di soggiorno è esclusa per i provvedimenti attinenti alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie**²¹.

E' necessario, pertanto, definire cosa intende il legislatore per **prestazioni scolastiche obbligatorie**. Le disposizioni normative chiariscono come **l'obbligo scolastico**²² e **l'obbligo formativo**²³ siano stati ridefiniti e ampliati come diritto all'istruzione e alla formazione e correlativo dovere²⁴.

Il **Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007**²⁵ prevede che *“L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento*

20 - Per prassi, in caso di difformità tra i dati dichiarati o trascritti erroneamente su altri documenti rilasciati dalle autorità del paese d'origine e quelli presenti sul passaporto, rilasciato successivamente alla dichiarazione effettuata, è possibile correggere i propri dati anagrafici attraverso una certificazione dell'autorità consolare che attesta la corrispondenza della medesima persona ai dati iscritti sul passaporto.

21 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. art. 6, co. 2, *Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelle inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quelle attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.*

22 - **Obbligo scolastico (art. 34 Costituzione – art. 1, co. 1, DPR 139/2007)**: iscrizione obbligatoria ad un corso di studi finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale, fino all'età di 16 anni, limite che deve essere considerato solo ai fini della possibilità di svolgere attività lavorativa e non ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, a prescindere dal completamento dell'iter scolastico o formativo.

23 - **Obbligo formativo (art. 68 L. 144/1999)**: obbligo per il minore di continuare un percorso formativo fino all'età di 18 anni, anche a conclusione del percorso scolastico. Possibilità di stipulare contratti di lavoro che garantiscano la prosecuzione del percorso formativo fino a 18 anni.

24 - **L. 296/2006 art 1, co. 622**, *L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, co. 1, e 30, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.*

25 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, co. 622, L. 296/2006

dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76²⁶. Ne deriva che l'obiettivo principale deve essere considerato il conseguimento del titolo di studio superiore o di una qualifica professionale a prescindere dalla durata minima obbligatoria (almeno dieci anni, da espletarsi entro il 18° anno di età e anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale); al minore straniero iscritto o che intenda iscriversi in una scuola o ad un corso di formazione professionale non può essere richiesto il permesso di soggiorno sino al termine del percorso scolastico e/o formativo, a prescindere dal fatto che abbia superato i 10 anni di scolarizzazione²⁷. *"In questi termini vanno definite le "prestazioni scolastiche obbligatorie" richiamate dall'art. 6, co. 2, TU 286/98, in relazione alle quali*

non può essere richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno a partire dalla scuola d'infanzia e sino al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o di rilascio della qualifica professionale o di completamento dell'apprendistato²⁸

Una corretta interpretazione dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 286/98, come riformato dalla legge 94/2009²⁹, determina, quindi, che l'esenzione dall'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall'inizio³⁰

26 - Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 139 del 22.8.2007 – Obbligo di istruzione Linee guida

27 - originariamente il d.lgs. 76/2005 indicava un termine di 12 anni.

28 - ASGI "I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge 94/2009" settembre 2009

29 - cd. Pacchetto sicurezza

30 - **Scuola d'infanzia:** è espressamente inserita nel sistema educativo; non qualificata in termini strettamente obbligatori, ma si afferma che "concorre all'educazione bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative...realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria" **Art. 1 d.lgs. 59/2004**
Asilo nido: l'art. 70 L. 448/2001 qualifica gli asili nido come strutture volte a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi ai tre anni. Corte costituzionale sentenze 467/2002 e 370/2003 "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Pertanto, pur negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata "l'assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche". Ne deriva che anche per l'iscrizione all'asilo nido non è necessario esibire il permesso di soggiorno.

e sino al completamento dell'intero percorso scolastico e/o formativo e dunque anche fino al 18° anno di età³¹.

Per prestazioni scolastiche obbligatorie devono inoltre interdarsi tutte quelle misure che rendono effettivo il diritto allo studio e, quindi, i minori stranieri possono accedere a tutti quei servizi che facilitano l'esercizio concreto di tale diritto³² tra cui l'accesso ai servizi educativi complementari, alle mense, ai trasporti ecc.. E' necessario rilevare che il genitore di minore privo di permesso di soggiorno è impossibilitato ad attestare formalmente o autocertificare i propri redditi e, dunque, è precluso il suo accesso alle tariffe agevolate previste in base alle tabelle di reddito.

Escluso l'obbligo di segnalazione nei casi di irregolarità relativi al soggiorno, è necessario, però, ribadire che i dirigenti scolastici hanno comunque **l'obbligo di segnalare ai competenti servizi sociali tutte le situazioni di disagio/difficoltà di cui vengano a conoscenza in qualsiasi fase della permanenza dei minori a scuola.** Ne deriva, pertanto, l'opportunità di verificare il rapporto di parentela o la titolarità della potestà genitoriale della persona che provvede all'iscrizione del minore³³; potrebbe infatti ravvisarsi una carenza di tutela del minore sotto il profilo dell'affidamento³⁴.

31 - Si precisa che la scuola non può richiedere il permesso di soggiorno al neomaggiorenne che sta frequentando la scuola solo perchè ha compiuto i 18 anni. L'esclusione dell'esibizione del titolo di soggiorno deve intendersi fino al completamento del ciclo di studio iniziato da minorenni.

32 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. Art. 38, co 2, L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

33 - Circolare congiunta Ministero dell'Interno e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 3 del 17.4.2012 *Ambito di applicazione delle noelle introdotte dall'art. 15, L. 183/2011 in materia di certificazioni.*

34 - Il minore è accompagnato quando vive con uno o entrambi i genitori, con un parente entro il quarto grado o è affidato ai sensi della L. 184/1983 e s.m.i. Minore straniero non accompagnato: minorenni non avente la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. (art. 1, co. 2 DPCM 535/99)

Esiste un obbligo di segnalazione, inoltre, nelle ipotesi di evasione dell'obbligo scolastico, nei casi in cui si verificasse l'eventuale cessazione e/o mancata frequenza degli alunni iscritti o di coloro che, segnalati dal Comune di residenza, sono obbligati³⁵.

Contemporaneamente sussiste in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria fatti e situazioni relativi a minori in stato di abbandono, di cui vengano a conoscenza in ragione della propria funzione³⁶.

All'atto dell'iscrizione deve essere prodotta la documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie, che deve essere tradotto in italiano³⁷. I dirigenti, infatti, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie e possono richiedere la relativa certificazione³⁸.

35 - d.lgs. 76/2005 art. 5 Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni 1. *Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.*

36 - L. 184/1983 e s.m.i. art. 9, co. 1. *Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio"*

37 - Vedi nota n. 40: la procedura indicata si riferisce a tutti i certificati prodotti all'estero. Si riporta l'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 1961 *La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente. Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione: a) i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato. Tuttavia la presente Convenzione non si applica: a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari; b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commerciale o doganale.*

38 - D.P.R. 26.1.1999, n. 355 Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie art. 1 *L'art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente: "Art 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e s.m.i., e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. 2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo e agli esami. 3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31.3.98, n. 112*

L'assenza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, nè la regolare frequenza. La famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perchè rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventuale necessario. Se la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'Istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23.9.1998³⁹.

L'iscrizione viene effettuata nella classe corrispondente all'età anagrafica o ad una classe immediatamente superiore o inferiore. La decisione spetta al Collegio dei docenti sulla base di una valutazione inerente la documentazione eventualmente prodotta⁴⁰, il livello di conoscenza della lingua italiana ed un colloquio conoscitivo al fine di stabilire anche il piano formativo personale⁴¹. Avverso la decisione sull'iscrizione è possibile presentare ricorso al TAR⁴².

39 - Circolare 1.3.2006 n. 24, MIUR Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per lo studente – Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri .

40 - *I certificati scolastici se rilasciati da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 devono essere muniti di postilla e devono essere successivamente tradotti in Italia attraverso la procedura di asseverazione presso il Tribunale territorialmente competente; per i certificati rilasciati dai Paesi non aderenti alla Convenzione i certificati devono essere tradotti e legalizzati presso l'ambasciata italiana. Le procedure indicate si riferiscono alla legalizzazione dei certificati scolastici prodotti all'estero, ma la scuola è libera di valutare qualunque certificato prodotto ai fini dell'iscrizione (es. un membro del collegio docenti conosce la lingua in cui è redatto il certificato). Sul riconoscimento dei titoli di studio vedi Circolare MIUR prot. 2787/R.U./U del 20.4.2011*

41 - **D.P.R. 394/1999, art. 45, co. 4**, *il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento... In sede di valutazione, pertanto, si procede attraverso le linee operative indicate nel **D.P.R. 122/2009, art. 1, co. 9***

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione.... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

42 - **D.P.R. 275/99 art. 14, co. 7**, *I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 11114/1980, ha sancito che le delibere degli Organi Collegiali (OO.CC.) scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.*

Il numero dei minori stranieri iscritti in ogni classe è precisato dall'art. 38 d.lgs. 286/98, che indica, quale principio generale, la finalità volta ad evitare la predominanza di minori stranieri⁴³.

“L’orientamento più diffuso è di favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. Specifiche esigenze didattiche possono richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei. E’ importante che in ciascuna fase ci sia il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, sia italiane che straniere, anche in forma associata, al fine di promuovere scelte consapevoli e responsabili”⁴⁴.

Successivamente la **circolare del MIUR n. 2 del 8.1.2010** ha introdotto un criterio matematico, indicando che la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e le classi costituite in ciascuna scuola deve essere effettuata in modo da non superare il tetto del 30% del numero degli alunni stranieri in ciascuna classe. La circolare ha previsto l'introduzione di tale limite a partire dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno di ciascun grado di studi. Eventuali eccezioni e deroghe possono essere consentite dal direttore

43 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. art 38 co. 3 e 4, Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive d'insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

44 - Circolare n. 24 del 1.3.2006, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri – MIUR Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per lo studente – Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri.

dell'Ufficio scolastico regionale in presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse professionali e strutture di supporto ovvero consolidate e positive esperienze didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per l'oggettiva esistenza di soluzioni alternative⁴⁵.

Tra le attività scolastiche, particolare attenzione riveste la partecipazione a viaggi d'istruzione. La materia è regolata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994⁴⁶ recepita dalla Circolare Ministeriale del 28 dicembre 1995, n. 380, che precisa *“gli studenti di paesi terzi che legalmente risiedono in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione, accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modello allegato alla decisione suddetta. Di conseguenza, gli studenti extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi extracomunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della Scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto d'ingresso”*.

45 - Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Orsus e altri c. Croazia: la CEDU (Grande Camera) ha stabilito che la Croazia ha violato la Convenzione europea dei diritti umani (art. 14 e art. 2 del Protocollo 1), avendo la Croazia “segregato” dei bambini Rom in classi separate dagli altri bambini in alcune scuole primarie, a causa della loro scarsa conoscenza della lingua croata.

46 - Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994 *Articolo 1 Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se: a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica; b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo come figurante in allegato, - che identifichi gli scolari accompagnati; - che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto; c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'art. 2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione. Articolo 2 L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni: - dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia; - l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonchè garantire l'autenticazione del documento in tal senso; - lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.*

Per i minori di 14 anni: in questo caso, quando viaggiano senza gli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, è necessaria, oltre al passaporto valido, anche una dichiarazione vistata dall'autorità competente al rilascio del passaporto⁴⁷.

Per completezza di esposizione è doveroso segnalare che all'interno delle garanzie, volte all'effettività del diritto allo studio, poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, un ruolo fondamentale è rivestito dall'educazione degli adulti e dalle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, nel quadro della programmazione territoriale⁴⁸. I centri territoriali permanenti funzionanti presso le istituzioni scolastiche sono stati riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti**⁴⁹.

47 - Circolare Ministero dell'Interno n. 400/A/2010/23.13 del 02/08/2010

48 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. art. 38 co. 5, *le istituzioni scolastiche ... promuovono: a) accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore in Italia.*

49 - L. 296/2006 art. 1, co. 632, ... *Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico.*

3. ANTIDISCRIMINAZIONE

La tutela del diritto di uguaglianza si fonda sul principio di non discriminazione che documenta la necessaria garanzia dei diritti dei minori prescindendo da ogni distinzione che possa determinare un trattamento diverso. Il principio di non discriminazione è sancito dalla nostra Costituzione⁵⁰, indicato quale garanzia dalla CRC⁵¹ e ribadito dalla CDF⁵². La CEDU sancisce, inoltre, il divieto di discriminazione nell'ambito del godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione⁵³.

La discriminazione si identifica nel **comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su una caratteristica protetta e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica**⁵⁴.

50 - Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1.1.1948 - art 3 *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

51 - art 2 *Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.*

52 - art. 21 Non discriminazione – *E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato dell'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.*

53 - CEDU art. 14 *Il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o altra condizione.*

54 - d.lgs. 286/98 art. 43, co. 1, *costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.*

Per caratteristiche protette si identificano quelle caratteristiche che formano oggetto di divieto di discriminare e sono: sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine nazionale, origine etnica, religione e convinzioni personali.

Il **d.lgs. n. 215/2003** di attuazione della **direttiva 2000/43 CE** per la **parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dalla origine etnica**, chiarisce che la **discriminazione diretta** si verifica quando una persona *riceve un trattamento sfavorevole rispetto a quello che hanno ricevuto o che riceverebbero altre persone in una situazione analoga e la ragione di questo trattamento è dovuta a una particolare caratteristica della persona che rientra tra i motivi di discriminazione che formano oggetto di protezione*⁵⁵.

La **discriminazione indiretta** si verifica, invece, quando *una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti a uno dei gruppi protetti in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle altre persone*⁵⁶.

Detto decreto considera, inoltre, atti discriminatori “*...anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo*” Anche l'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato un atto di discriminazione⁵⁸.

55 - d.lgs. 215/2003 art. 2, co. 1, lett. a), *discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;*

56 - d.lgs. 215/2003 art. 2, co. 2, lett. b), *discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.*

57 - d.lgs. 215/2003 art. 2, co. 3,

58 - d.lgs. 215/2003 art. 2, co. 4,

Quando la caratteristica richiesta è requisito essenziale e determinante per un'attività lavorativa, in considerazione della natura dell'attività e del contesto, purchè l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato, la differenza di trattamento eventualmente operata non costituisce discriminazione (cd. clausola di eccezione; es. offerta di lavoro per un mediatore culturale di nazionalità iraniana in ragione di un'attività lavorativa da svolgere in Iran)⁵⁹.

L'art. 43, co. 1, D.Lgs. 286/98 identificando la discriminazione in ogni comportamento che comunque determini una distinzione basata su determinate caratteristiche, al comma 2, precisa quali sono le condotte che **hanno sicuramente una valenza discriminatoria**⁶⁰:

Contiene, inoltre, una clausola che riconduce l'applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 anche agli **atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea presenti in Italia**⁶¹.

59 - d.lgs. 215/2003 art. 3, co. 3 e 4, *Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.*

60 - d.lgs 286/98 e s.m.i. art. 43, co. 2, *In ogni caso compie un atto di discriminazione: 1) pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discrimini ingiustamente; 2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; 3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; 4) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; 5) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.*

61 - d.lgs. 286/98 e s.m.i. art. 43, co. 3,

Il **d.lgs. 215/2003**, relativamente all'ambito di applicazione delle disposizioni indicate, precisa che il principio di parità di trattamento **senza distinzione di razza ed origine etnica** si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato. Delinea anche le misure di tutela giurisdizionale, indicando le aree di riferimento⁶².

Con l'attuazione della **direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro**, attraverso il **d.lgs. 216/2003**, viene riservata particolare rilevanza alle discriminazioni nell'ambito lavorativo derivanti da altre caratteristiche protette; precisa che il principio di parità di trattamento **senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale** si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, ed indica le aree di riferimento⁶³.

Il TU sull'immigrazione disciplina, inoltre, l'azione civile contro la discriminazione stabilendo che *quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione*⁶⁴ ed indica la procedura applicabile.

62 - **d.lgs. 215/2003 Art. 3, co. 1**, a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro e di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitari; g) prestazioni sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

63 - **d.lgs. 216/2003 art.** a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

64 - **d.lgs. 286/98 e s.m.i. art. 44**

Il **d.lgs. 215/2003**, nel richiamare l'applicabilità delle disposizioni di cui al T.U. sull'immigrazione, stabilisce, inoltre, i poteri del giudice in merito alla disposizione di atti volti alla interruzione dell'atto discriminatorio e alla rimozione degli effetti⁶⁵, nonché, relativamente alla liquidazione del danno ai fini del risarcimento, dispone che *“tiene conto, ..., che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”*⁶⁶.

La legittimazione ad agire spetta al soggetto passivo, nonché alle associazioni e gli enti iscritti in un apposito elenco⁶⁷, che possono agire anche nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione⁶⁸.

A fini di tutela, il d.lgs. 215/2003, dispone inoltre l'istituzione di un ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' stato, pertanto, istituito l'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica⁶⁹, che ha poi costituito il Comitato tecnico nell'ambito

65 - d.lgs. 215/2003 art. 4, co. 4, Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ova ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.


66 - d.lgs. 215/2003 art. 4, co. 5,

67 - d.lgs. 215/2003 art. 5, co. 1, Sono legittimati ad agire ai sensi dell'art. 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti iscritti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

68 - d.lgs. 215/2003 art. 5, co. 3,

69 - DPCM 11.12.2003 art. 2 l'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso

A fini di tutela, il d.lgs. 215/2003, dispone inoltre l'istituzione di un ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' stato, pertanto, istituito l'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica⁶⁹, che ha poi costituito il Comitato tecnico nell'ambito dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali⁷⁰. Nell'ambito delle proprie attività l'Ufficio, attraverso il Comitato tecnico ha emanato tre raccomandazioni generali in materia di: a) requisiti per la concessione di prestazioni legate al diritto all'abitazione e all'accesso all'edilizia residenziale pubblica da parte di cittadini comunitari e extracomunitari⁷¹; b) iscrizione nei registri della popolazione residente⁷²; c) tariffe differenziate per nazionalità delle polizze RCA⁷³.



69 - DPCM 11.12.2003 art. 2 *l'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.*

70 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, Rep. n. 215 del 27.07.2010 art. 2 *Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni, previste dall'articolo 2 del DPCM 11.12.2003: a) formulazione di pareri in ordine ai casi di discriminazione razziale pervenuti all'Ufficio, nonché la promozione di incontri consiliativi informali e proposte di soluzione per la rimozione delle situazioni discriminatorie; b) valutazione dell'eventuale partecipazione dell'Ufficio ai procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi secondo le forme di cui all'art. 425 cpc; c) redazione di raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza o origine etnica, ivi inclusi quelli in ordine ai casi di discriminazione razziale sottoposti da parte delle associazioni e degli enti...; d) svolgimento, su espresso e motivato mandato conferito dal Coordinatore dell'Ufficio e nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, di apposite inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni di discriminazione razziale.*

71 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – Rep. n. 14 del 30.01.2012

72 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – Rep. n. 15 del 30.01.2012

73 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – Rep. n. 16 del 31.01.2012

4. FAQ

1

Sono un cittadino straniero, posso chiedere l'iscrizione a scuola per mio figlio di anni 14 di cui dispongo unicamente del certificato di nascita in originale?

Sì. Il minore può essere iscritto anche con documentazione anagrafica assente o incompleta. E' importante che al momento del rilascio del titolo conseguito, lo stesso non presenti difformità con i dati anagrafici indicati nel documento d'identità successivamente acquisito.

2

Ricevo la richiesta di iscrizione a scuola per un minore di cittadinanza straniera da parte di un adulto che riferisce di non essere il padre, ma uno zio. Sono tenuta ad accertare l'eventuale rapporto di parentela esistente?

Sì, l'iscrizione può essere fatta esclusivamente dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale. Se si tratta del parente entro il quarto grado non è necessario il provvedimento di tutela / affidamento. Se si tratta di un parente oltre il quarto grado o di un conoscente è necessario il provvedimento di nomina quale tutore / affidatario. La documentazione relativa la rapporto di parentela deve essere prodotta nel termine di sei mesi.

3

Ricevo la richiesta di iscrizione a scuola per un minore di cittadinanza straniera da parte del genitore, il quale, alla mia richiesta di esibizione della documentazione attestante le vaccinazioni eseguite, mi riferisce che il ragazzo non è mai stato vaccinato. Posso iscrivere comunque il minore? A quale ufficio devo segnalare la carenza dell'obbligo relativo alle vaccinazioni eseguite?

La carenza della certificazione relativa alle vaccinazioni effettuate non pregiudica l'iscrizione, ma devono essere fornite le indicazioni per ottemperare all'obbligo e concedere un termine di sei mesi per la produzione della certificazione. Alla scadenza del termine concesso, in caso di mancata produzione del documento, la scuola deve segnalare il caso all'azienda sanitaria locale competente. E' necessario precisare che non esiste un vero e proprio obbligo alle vaccinazioni. La famiglia, infatti, può sottoscrivere un modulo rilasciato dalla ASL competente, in cui dichiara di rinunciare ad adempiere alle vaccinazioni.

4

Ricevo la richiesta d'iscrizione a scuola per un minore di cittadinanza straniera privo di permesso di soggiorno. Posso iscrivere anche se munito solo di passaporto? Sono tenuta a verificare la regolarità di soggiorno del genitore che richiede l'iscrizione?

Il permesso di soggiorno non è un documento necessario e non deve essere richiesto per procedere all'iscrizione scolastica; la sua esibizione, inoltre, non può essere richiesta al minore né all'adulto che procede all'iscrizione.

5

A quale classe deve essere iscritto un minore di 16 anni che non conosce affatto la lingua italiana, ma che ha prodotto la documentazione relativa al percorso di studi seguito per un periodo di 10 anni nel proprio paese d'origine?

Considerando che al sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato del 1° ciclo, e che è possibile per le istituzioni scolastiche di 2° grado, che accolgono stranieri in possesso di almeno 9 anni di scolarità che hanno diritto di frequentare tale corso di studi, attivare percorsi atti a far acquisire loro anche il titolo di scuola secondaria di 1° grado spendibile nell'inserimento culturale e sociale, nel caso in esame, il minore deve essere iscritto alla classe corrispondente e contestualmente attivare un percorso di studi integrato presso il CTP al fine di conseguire la licenza media.

6

Sono un cittadino straniero e chiedo l'iscrizione di mio figlio, di 10 anni, alla quinta elementare; mi viene rifiutata e senza consultarmi, la scuola provvede ad iscriverlo alla classe terza elementare. A chi posso rivolgermi per ottenere l'iscrizione corrispondente all'età anagrafica di mio figlio?

Si può presentare un reclamo avverso la decisione del Collegio dei docenti direttamente all'organo che ha adottato l'atto che deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni, successivamente al quale l'atto diviene definitivo. Successivamente si può procedere all'impugnazione dell'atto al Tribunale Amministrativo territorialmente competente.

7

Sono un cittadino straniero e chiedo l'iscrizione di mio nipote. Produco la documentazione dalla quale si evince il rapporto di parentela, ma il minore non è in possesso del permesso di soggiorno. Dopo alcune settimane ricevo una comunicazione da parte dei Servizi Sociali competenti, in quanto mio nipote è stato segnalato come minore non accompagnato. Cosa posso fare per tutelare l'unità familiare?

I Servizi Sociali, erroneamente incaricati, provvederanno a verificare il rapporto di parentela e il minore potrà restare all'interno del nucleo familiare se non verrà rilevato uno stato di abbandono dello stesso. Per quanto riguarda la posizione di soggiorno, il minore potrà essere inserito nel permesso di soggiorno dell'adulto affidatario. Nel caso in esame si tratta di un affidamento di fatto. Nel caso non si tratti di un parente entro il 4° grado, l'affidamento deve essere disposto con provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria).

8

Mio figlio è iscritto al 3° anno di un istituto d'istruzione superiore, ma non ha un permesso di soggiorno, perché anch'io risiedo in Italia irregolarmente. Può partecipare al viaggio d'istruzione in Spagna organizzato dalla scuola?

No. Purtroppo la possibilità di viaggiare all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea è riservata soltanto ai minori stranieri regolarmente residenti in uno Stato membro, che sono esentati dall'obbligo di visto e possono viaggiare con un attestato nominativo cumulativo rilasciato dalla Questura competente.

9


Nella mia scuola è iscritto un minore straniero privo di permesso di soggiorno. Al compimento del 18° anno, il ragazzo frequenta il 4° anno di scuola superiore. Sono tenuta, come autorità amministrativa a richiedere il permesso di soggiorno ora che è diventato maggiorenne?

No. L'iscrizione senza obbligo di presentazione del permesso di soggiorno deve intendersi fino al completamento dell'obbligo scolastico che si conclude con l'acquisizione di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

10

Mi accorgo, in qualità di insegnante, che nella mia classe un minore non viene a scuola da circa un mese. Cosa devo fare?

Segnalare il caso al dirigente scolastico, il quale provvederà a segnalare la presunta situazione di abbandono al servizio sociale territorialmente competente.



11

Sono arrivato regolarmente in Italia il 20 febbraio e decido di iscrivere mio figlio a scuola. L'ufficio scolastico può rifiutare la mia richiesta?

No, l'iscrizione dei minori stranieri neo arrivati non è soggetta a scadenze temporali. Differente è il caso del minore straniero già residente sul territorio. In questo caso l'iscrizione è soggetta ai medesimi termini cui è soggetta l'iscrizione dei minori italiani.

12

Ho iscritto mio figlio a scuola senza produrre alcun documento, dichiarando semplicemente i suoi dati anagrafici. Dopo due anni, ho regolarizzato la mia posizione e mio figlio ha ottenuto un passaporto, dal quale risulta il medesimo anno di nascita, ma sono indicati mese e giorno differenti. Cosa posso fare per correggere l'errore?

È necessario che il consolato competente rilasci un certificato di corrispondenza anagrafica, da produrre congiuntamente al passaporto, che attesti l'appartenenza di entrambe le dichiarazioni alla medesima persona.

13

Sono un cittadino straniero e vivo in una piccola frazione di un comune italiano. La scuola è molto distante dalla mia abitazione e non posso accompagnare mio figlio perché la mattina esco molto presto per andare a lavoro. Anche se sono irregolarmente presente sul territorio nazionale, posso chiedere di usufruire del servizio di trasporto previsto per gli alunni residenti nel comune in cui vivo?

Sì, per fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie s'intende la possibilità di accedere a tutti i servizi che rendono effettivo il diritto all'istruzione.

14

Sono un cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia insieme a mio figlio dell'età di 13 anni e vorrei che iniziasse a lavorare per poter aiutare la famiglia. Perché il mio datore di lavoro dice che può farlo lavorare soltanto senza un regolare contratto di lavoro?

I minori hanno il diritto all'istruzione e alla formazione. Questo significa che sono soggetti all'obbligo scolastico fino all'età di 16 anni, cioè devono essere iscritti a scuola al fine di conseguire un titolo di studio.



15

Sono un minore straniero di 17 anni e vorrei lavorare in Italia. Perché il datore di lavoro dice che posso stipulare soltanto un contratto di apprendistato?

Dall'età di 16 anni fino al compimento della maggiore età, i minori sono soggetti all'obbligo formativo, cioè possono lavorare soltanto stipulando tipologie di contratto che garantiscano la loro formazione.

16

Sono un cittadino straniero e mia figlia di 7 anni è iscritta alla seconda elementare. Il servizio mensa costa 2 euro al giorno, ma è prevista una riduzione per le famiglie con un reddito basso. A chi mi devo rivolgere per avere la riduzione?

L'accesso alle tariffe agevolate è possibile solo a seguito della presentazione di documentazione attestante il reddito derivante da fonti lecite e svolgimento di regolare attività lavorativa. I migranti senza permesso di soggiorno che lavorano irregolarmente sul territorio nazionale non possono certificare i redditi prodotti e, pertanto, non possono accedere alle tariffe agevolate; il contributo per i servizi correlati alla fruizione del diritto all'istruzione, quindi, deve essere corrisposto interamente

17

Nella mia classe, una minore di 13 anni mi riferisce che i suoi genitori non lavorano e che suo padre costringe sua madre a prostituirsi da circa due anni. Adesso che è cresciuta suo padre le parla in modo strano e qualche volta la conduce sul luogo dove sua madre si prostituisce per mostrarle il lavoro di sua madre, adducendo che la situazione familiare è difficile e che tutti devono assumersi le responsabilità per l'intera famiglia. Lei confida che ha paura di dover svolgere la stessa attività di sua madre, ma non sa cosa fare per difendersi. Come può intervenire la scuola in questo caso? A quale organo è necessario segnalare il disagio della minore?

E' necessario segnalare il caso al servizio sociale competente, il quale provvederà a svolgere un'indagine sociale sulla famiglia di riferimento della minore. Il servizio sociale notizierà, pertanto, la procura presso il tribunale competente al fine di denunciare i fatti penalmente rilevanti e lo stato di abbandono della minore.

18

Sono un'insegnante e nella mia classe il 30% degli iscritti è di origine straniera. Come procedo alla valutazione, considerando che alcuni sono nati in Italia, mentre altri sono arrivati nell'anno in corso?

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, considerando comunque che il programma d'insegnamento deve essere necessariamente adattato da parte del collegio dei docenti in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri. Ne deriva che in sede di valutazione, il collegio dei docenti terrà conto della rispondenza del singolo alunno straniero al programma d'insegnamento adattato, soprattutto per gli alunni neo arrivati, per i quali è necessario considerare l'impatto della mancata conoscenza della lingua italiana sul rendimento generale dello stesso.

19

Dovendo pubblicare un bando per la partecipazione ad un concorso scolastico per l'attribuzione di un contributo per l'acquisto di libri scolastici, posso riservare la partecipazione ai minori di cittadinanza italiana?

No. Si tratta di una discriminazione diretta e pertanto è possibile presentare un ricorso al tribunale da parte dei minori discriminati e delle associazioni ovvero degli enti iscritti in un apposito elenco.

20

Dovendo pubblicare un bando per l'assegnazione di un contributo da utilizzare al fine di acquistare materiale didattico finalizzato all'apprendimento della lingua italiana, posso escludere i minori di cittadinanza italiana e i minori stranieri nati in Italia, riservando la partecipazione ai minori stranieri che hanno fatto ingresso in Italia nell'anno scolastico in corso?

Sì. Si tratta di un'eccezione al principio di non discriminazione che ha una finalità legittima.



21

Se subisco o assisto ad un atto di discriminazione a quale ufficio posso rivolgermi per porre fine all'atto discriminatorio ed avere un risarcimento per il danno subito?

Posso rivolgermi all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentare un ricorso al giudice direttamente conferendo mandato ad un avvocato o attraverso un'associazione o ente con finalità programmatiche relative all'antidiscriminazione.

22

Mia figlia è iscritta in una scuola dove non è previsto l'insegnamento alternativo all'ora di religione che lei non ha scelto di frequentare. Cosa posso fare per pretendere che lei abbia un'insegnamento alternativo come previsto dalla legge.

Si tratta di una discriminazione indiretta. E' possibile ricorrere al tribunale per ottenere che l'azione discriminatoria venga interrotta e venga fornito un insegnamento alternativo agli alunni che non scelgono di seguire l'ora di religione.